

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE
294/2013/R/GAS

MERCATO DEL GAS NATURALE

**DISPOSIZIONI PROCEDURALI RELATIVE ALLA SECONDA FASE
DELLA RIFORMA DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE
DEL SERVIZIO DI TUTELA**

Documento per la consultazione
Mercato di incidenza: gas naturale
4 luglio 2013

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) volti a completare la disciplina relativa al meccanismo, rivolto alle imprese di vendita al dettaglio di gas naturale, per la rinegoziazione dei contratti di lungo termine.

Il meccanismo introdotto con la deliberazione 196/2013/R/GAS è parte integrante della seconda fase della riforma delle condizioni economiche applicate, da ottobre 2013, ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato del gas naturale.

Gli orientamenti qui presentati riguardano le procedure di ammissione al meccanismo nonché il quadro dei diritti e degli obblighi insorgenti dall'ammissione stessa.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti entro e non oltre il 22 luglio 2013. Tale termine è stato stabilito temperando l'esigenza di partecipazione dei soggetti interessati alla formazione del provvedimento con le tempistiche necessarie ad implementare il meccanismo in un'ottica di contenimento del rischio prezzo per i clienti finali.

I soggetti che intendono salvaguardare la riservatezza o la segretezza, in tutto o in parte, della documentazione inviata sono tenuti a indicare quali parti della propria documentazione siano da considerare riservate.

È preferibile che i soggetti interessati inviino le proprie osservazioni e commenti attraverso il servizio interattivo messo a disposizione sul sito internet dell'Autorità. In subordine, osservazioni e proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo tramite uno solo di questi mezzi: e-mail (preferibile) con allegato il file contenente le osservazioni, fax o posta.

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas

Direzione Mercati

Unità Mercati Retail

Unità Condizioni economiche di Tutela e Monitoraggio

Unità Mercati Gas all'Ingrosso

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano

tel. 02.655.65.284/290

fax 02.655.65.265

e-mail: mercati@autorita.energia.it

sito internet: www.autorita.energia.it

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE	4
PREMESSA	4
LA SECONDA FASE DELLA RIFORMA – LA DELIBERAZIONE 196/2013/R/GAS	4
2. ELEMENTI A COMPLETAMENTO DELLA DISCIPLINA DEL MECCANISMO PER LA RINEGOZIAZIONE	5
LA PROCEDURA DI AMMISSIONE (ART. 2)	6
L’ISTANZA DI AMMISSIONE (ART. 3).....	7
L’AMMISSIONE AL MECCANISMO E I SUOI EFFETTI (ARTT.4, 5 E 8).....	8
REGOLAZIONE ECONOMICA (ART. 6) E CONTROLLI (ART. 7)	11
3. ALLEGATO 1	13

1. Introduzione

Premessa

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra gli orientamenti dell’Autorità circa le modalità applicative e procedurali per l’attuazione delle disposizioni della deliberazione 196/2013/R/GAS in materia di riconoscimento dell’elemento A_{PR} nell’ambito del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale (di seguito: meccanismo per la rinegoziazione).
- 1.2 In particolare, le proposte oggetto del presente documento per la consultazione perseguono i seguenti obiettivi:
- a) completare le disposizioni per l’avvio del meccanismo per la rinegoziazione in vista della prima determinazione provvisoria dell’elemento A_{PR} a settembre 2013;
 - b) consentire, ai soggetti interessati ad accedere al meccanismo per la rinegoziazione, di valutarne gli effetti nella sua completezza, anche sotto l’aspetto dei diritti e degli obblighi insorgenti dalla partecipazione;
 - c) richiedere, ai fini dell’accesso al meccanismo per la rinegoziazione, il set minimo necessario di dati, verificabili ed utili ad evitare possibili duplicazioni, in particolare per quanto concerne i volumi di gas rilevanti per il calcolo dell’elemento A_{PR}.

La seconda fase della riforma – la deliberazione 196/2013/R/GAS

- 1.3 Con la deliberazione 196/2013/R/GAS, l’Autorità ha definito le modalità di implementazione della seconda fase della riforma delle condizioni economiche applicate ai clienti finali del servizio di tutela nel mercato del gas naturale. Da ottobre 2013 il valore della materia prima gas non sarà più calcolato a partire dai contratti di approvvigionamento di lungo periodo, ma sulla base dei prezzi che si realizzano nel mercato.
- 1.4 Ciò facendo, la deliberazione 196/2013/R/GAS ha anche posto in evidenza come, a fronte di una tale discontinuità per il cliente finale:
- a) la ridefinizione della posizione di costo degli operatori, in linea con la valorizzazione “a mercato” della materia prima gas, sia un processo in corso che può richiedere, in taluni casi, tempi più lunghi rispetto a quelli della riforma;
 - b) i corrispettivi applicati ai clienti tutelati possano essere soggetti ad una maggiore volatilità rispetto al passato.
- 1.5 Lo strumento regolatorio appositamente previsto dall’Autorità – il meccanismo per la rinegoziazione – è giustificato dall’esistenza di costi di transizione derivanti dalla riforma delle condizioni economiche del servizio di tutela, che hanno un impatto differente a seconda della composizione del portafoglio di approvvigionamento di ciascun venditore al dettaglio.

- 1.6 D'altra parte, lo strumento in questione, per come è definito, produce un vantaggio concreto per il cliente tutelato – smorzando possibili picchi di prezzo – nel caso in cui, nei prossimi tre anni, i prezzi di mercato dovessero risultare mediamente superiori ai costi di approvvigionamento caratterizzanti i contratti di lungo periodo.
- 1.7 Peraltro, vale qui la pena ricordare che il meccanismo per la rinegoziazione non considera i volumi che saranno ceduti ai clienti finali in futuro, ma solo quelli passati; ciò consente di non produrre alcuna distorsione nella convenienza ad acquisire clienti tutelati tra venditori con diverse strutture di portafoglio.

2. Elementi a completamento della disciplina del meccanismo per la rinegoziazione

- 2.1. La deliberazione 196/2013/R/GAS definisce i criteri generali del meccanismo per la rinegoziazione in relazione a:
- la natura facoltativa del meccanismo;
 - i soggetti che possono presentare istanza di accesso al meccanismo stesso;
 - le caratteristiche dei contratti di approvvigionamento di gas naturale necessarie per presentare istanza;
 - le formule di calcolo dell'elemento A_{PR} e le tempistiche con cui esso è aggiornato.
- 2.2. Sono stati invece demandati a successivi provvedimenti altri aspetti di dettaglio, per lo più procedurali, ma comunque rilevanti per una valutazione esaustiva della convenienza economica del meccanismo per la rinegoziazione. In particolare la deliberazione 196/2013/R/GAS ha rimandato la definizione delle modalità:
- di presentazione dell'istanza di ammissione al meccanismo e di regolazione dell'elemento A_{PR} ;
 - di certificazione dei volumi rilevanti ai fini del calcolo dell'elemento A_{PR} ;
 - di offerta presso le piattaforme del GME di prodotti a termine, una volta che la componente C_{MEM} ¹ sia determinata con riferimento alle quotazioni del suddetto mercato.
- 2.3. Di seguito sono riportati, suddivisi per temi, gli orientamenti dell'Autorità volti a completare la disciplina funzionale alla prima determinazione provvisoria – entro settembre 2013 – dell'elemento A_{PR} per i soggetti richiedenti aventi titolo, nonché alla sua successiva regolazione economica.
- 2.4. Gli orientamenti descritti nel seguito del documento – coerentemente con la deliberazione 196/2013/R/GAS – considerano, ai fini del meccanismo per la rinegoziazione, i volumi dei clienti serviti in regime di tutela. Nel caso in cui il legislatore riduca (ovvero confermi la riduzione con riferimento al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69) l'ambito di applicazione delle condizioni economiche

¹ Componente a copertura dei costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso.

fissate dall’Autorità per il servizio di tutela, potrebbe essere opportuno adeguare, coerentemente tutti i riferimenti ai volumi qui considerati, con un effetto “a cascata” di riduzione degli importi eventualmente riconosciuti e degli obblighi connessi.

- 2.5. Viste l’urgenza di implementare il meccanismo per la rinegoziazione dei contratti pluriennali in un’ottica di contenimento del rischio prezzo per i clienti serviti in tutela, definendo le relative procedure di ammissione, nonché l’esigenza degli operatori di disporre di un quadro preciso dei diritti e degli obblighi insorgenti dalla partecipazione, l’Autorità illustra i propri orientamenti sulle procedure di ammissione già in forma dispositiva, come di seguito allegato (Allegato 1), con alcune note di commento. Il provvedimento in esito alla presente consultazione sarà in ogni caso più ampio, così da includere tutta la disciplina rilevante in materia di meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo termine.

La procedura di ammissione (art. 2)

- 2.6. L’Autorità ritiene opportuno gestire, tramite i propri Uffici, le procedure di ammissione al meccanismo per la rinegoziazione. Vi sono infatti ragioni sia di urgenza, ma anche di garanzia di trattamento delle informazioni necessarie all’ammissione alla procedura – che presentano profili di riservatezza – che rendono tale scelta obbligata.
- 2.7. In questo modo peraltro è possibile prevedere, caso per caso, anche la possibilità di un rapido supplemento di istruttoria, funzionale all’ammissione, nel caso in cui le informazioni fornite dalle imprese di vendita siano incomplete.
- 2.8. Rimane inteso che tale attività ha prevalentemente natura di *screening documentale*, e non di verifica puntuale delle informazioni pervenute, attività non compatibile con la necessità di definire l’ammontare dell’elemento A_{PR} entro il mese di settembre 2013. Le verifiche saranno svolte successivamente all’ammissione, sulla base di tutte le informazioni disponibili all’Autorità.
- 2.9. Potenzialmente, anche l’esito della procedura di ammissione potrebbe presentare profili commercialmente sensibili, desumibili dai singoli importi riconosciuti, e pertanto potrebbe risultare necessario prevedere apposite modalità di pubblicità e notifica dell’esito delle procedure di ammissione ai singoli interessati, oltre che alla Cassa Conguaglio per il settore elettrico che gestirà la regolazione economica degli importi (di seguito: Cassa).
- 2.10. Infine, si propone di fissare la scadenza per l’invio dell’istanza di ammissione e di tutti i documenti ad essa connessi, entro il 2 settembre 2013.

<p><i>Q1. Si condivide la scadenza del 2 settembre come termine per la presentazione dell’istanza?</i></p>
--

L'istanza di ammissione (art. 3)

- 2.11. Affinché un'impresa sia ammessa al meccanismo per la rinegoziazione, l'istanza di ammissione deve contenere le seguenti informazioni:
- a) *informazioni di tipo soggettivo* relative alla natura operativa e societaria dell'impresa richiedente: l'impresa richiedente deve essere un'impresa di vendita al dettaglio che ha servito clienti in regime di tutela nel biennio relativo agli anni termici 2010/11 e 2011/12 (di seguito: biennio 2010/2012); l'impresa richiedente deve essere altresì controparte in uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento, in via diretta o per il tramite² di una o più società appartenente al proprio gruppo societario, o comunque legata da un rapporto di collegamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera kk-ter), del decreto legislativo n. 164/00;
 - b) *informazioni di tipo commerciale*, lato vendita, relative ai volumi di gas serviti ai clienti in regime di tutela nel biennio 2010/2012;
 - c) *informazioni di tipo commerciale*, lato acquisto, relative ai contratti di approvvigionamento in forza dei quali la società richiedente approvvigiona i volumi destinati ai clienti in regime di tutela.
- 2.12. Vista l'eterogeneità delle imprese potenzialmente interessate al meccanismo per la rinegoziazione, l'Autorità ritiene opportuno prevedere due formati alternativi di istanza, genericamente pensati, uno per le imprese integrate, l'altro per le imprese non verticalmente integrate. Per queste ultime infatti, oltre all'onere di fornire la ricostruzione dell'assetto societario in forza del quale richiedono di accedere al meccanismo, devono essere previste specifiche disposizioni relative ai dati e alle informazioni dei contratti pluriennali di approvvigionamento, tenuto conto del fatto che tali dati/informazioni sono a disposizione del "fornitore" all'ingrosso. In tali casi, inoltre, potrebbero verificarsi situazioni di difficoltà, avanzate da parte di tale "fornitore" all'ingrosso, a produrre dati ed informazioni dei contratti pluriennali di approvvigionamento, per ragioni di riservatezza.
- 2.13. Per questa ragione è prevista la possibilità che, anche se non direttamente coinvolta nel meccanismo per la rinegoziazione, sia l'impresa controparte del o dei contratti di approvvigionamento di lungo termine a trasmettere autonomamente all'Autorità le informazioni necessarie, su richiesta del proprio cliente e socio – l'impresa di vendita al dettaglio. Tali informazioni rimangono comunque determinanti ai fini dell'ammissione e la responsabilità della loro mancata trasmissione ricade sull'impresa di vendita al dettaglio.
- 2.14. Tale previsione, inoltre, presenta almeno due vantaggi:
- a) semplifica le procedure di ammissione e di verifica dei dati trasmessi all'Autorità, in quanto un singolo contratto di approvvigionamento può risultare necessario per la valutazione di più istanze presentate da imprese di vendita al dettaglio differenti;

² Per essere controparte di contratti pluriennali di approvvigionamento deve anche essere previsto un impegno di acquisto di gas (per quantità coerenti a quelle per cui si accede al meccanismo) dal soggetto che svolge la funzione di tramite.

- b) riduce la possibilità di eventuali errori legati all'acquisizione dall'impresa di vendita al dettaglio di dati non di sua diretta accessibilità.
- 2.15. Il fatto che comunque si tratti di imprese dello stesso gruppo o comunque legate da un rapporto di collegamento, riduce il rischio – tipico di procedure basate, ad esempio, sullo strumento del mandato – di comportamenti speculativi della controparte cui è data facoltà di “dare mandato”; comportamenti ad esempio volti a scontare il valore del mandato nelle successive transazioni.
- 2.16. Infine, per non aggravare inutilmente l'onere sui soggetti interessati al meccanismo, è rilevante includere nell'istanza di ammissione, i dati anche solo di un sottoinsieme di contratti purché, in ciascun anno del biennio 2010/2012, attraverso questo sottoinsieme si sia approvvigionato un volume almeno pari ai volumi dei clienti serviti in regime di tutela per cui si richiede l'accesso al meccanismo. Infatti ogni contratto aggiuntivo, in termini di volume non aumenterebbe i volumi massimi per cui è possibile accedere al meccanismo per la rinegoziazione.

- Q2. Si ritiene adeguato il set informativo richiesto ai fini dell'ammissione al meccanismo? Vi sono altre informazioni necessarie?*
- Q3. È opportuno, nel caso di imprese non integrate verticalmente, prevedere la trasmissione diretta delle informazioni da parte della società titolare del contratto di lungo termine, sebbene non direttamente coinvolta nel meccanismo in oggetto?*

L'ammissione al meccanismo e i suoi effetti (artt.4, 5 e 8)

- 2.17. L'ammissione al meccanismo avviene con l'attestazione del possesso dei requisiti presentati in sede di trasmissione dell'istanza e di tutta la documentazione ad essa allegata. I requisiti sono quelli già fissati in termini generali al punto 6 della deliberazione 196/2013/R/GAS, declinati all'articolo 4 dell'Allegato 1 in forma dispositiva.
- 2.18. Gli effetti dell'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione concernono i diritti e gli obblighi, in capo all'impresa di vendita al dettaglio ammessa, insorgenti dall'ammissione medesima. Essi riguardano in primo luogo la determinazione dell'elemento A_{PR} , sia per la definizione dei volumi considerati, sia per quanto concerne il valore unitario (€GJ).
- 2.19. Per identificare i volumi rilevanti – ai sensi dell'Allegato A alla deliberazione 196/2013/R/GAS, la media dei volumi forniti, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, ai clienti serviti in tutela, con contratti di lungo termine dall'impresa i-esima – l'Autorità ritiene che il criterio più efficace consista nel considerare la seguente media aritmetica sul biennio:

$$V_{LT}^{10/12} = 0,5 \times \min\{A_{LT}^{10/11}; C_T^{10/11}\} + 0,5 \times \min\{A_{LT}^{11/12}; C_T^{11/12}\},$$

dove:

$A_{LT}^{t/t+1}$ sono i volumi approvvigionati nell'anno termico $t/t+1$, da contratti pluriennali eventualmente anche per il tramite di una o più società appartenente al proprio gruppo societario, o comunque legata da un rapporto di collegamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera k-ter), del decreto legislativo n. 164/00;

$C_T^{t/t+1}$ sono i consumi nell'anno termico $t/t+1$ dei clienti serviti in regime di tutela.

- 2.20. Sebbene questo criterio lasci comunque un margine di errore nel calcolo dei volumi rilevanti³, esso ha il pregio della semplicità, sia per le imprese interessate, per valutare il beneficio economico legato alla partecipazione, sia per l'Autorità stessa, per la determinazione degli importi spettanti.
- 2.21. Per quanto riguarda i criteri di calcolo del valore unitario (€/GJ) degli importi spettanti e al fine di minimizzare ogni alea di incertezza residua, l'Autorità intende qui consultare i soggetti interessati circa le modalità di stima di tutte le variabili necessarie a determinare il valore dell'elemento A_{PR} .
- 2.22. In primo luogo, dovendo, in prima applicazione del meccanismo, stimare il differenziale tra i parametri P_{TOP} e C_{MEM} nei due anni termici 2013/2014 e 2014/2015, l'Autorità propone di:
- calcolare, per quanto riguarda il prezzo del petrolio, la media aritmetica delle quotazioni giornaliere del Brent, rilevate nel mese di agosto 2013, dei *futures* mensili negoziati sulla piattaforma ICE, con consegna fino a settembre 2015;
 - calcolare, per quanto riguarda le quotazioni del tasso di cambio dollaro/euro, la media aritmetica delle quotazioni giornaliere, rilevate nel mese di agosto 2013, dei *futures* trimestrali negoziati sulla piattaforma ICE, con consegna fino a settembre 2014, mantenendo per i 4 trimestri successivi il valore calcolato con riferimento all'ultimo trimestre disponibile;
 - stimare le corrispondenti quotazioni mensili dei prodotti petroliferi compresi nell'indice I_m (punto 4 allegato A alla 196/2013/R/GAS), sulla base del rapporto medio tra le quotazioni mensili del Brent (espresse in \$/tm) e quelle dei prodotti stessi negli ultimi [3/6/9/12] mesi;
 - considerare, per la stima della componente C_{MEM} , la media aritmetica delle quotazioni dei prodotti stagionali (oppure annuali, qualora disponibili) a termine all'*hub* TTF, in consegna nei due anni termici, rilevate nel mese di agosto 2013.

³ Nel caso ad esempio di una società di vendita al dettaglio non integrata verticalmente che approvvigiona i volumi necessari ai propri clienti in tutela via acquisti di una società del medesimo gruppo o comunque collegata che a sua volta ha effettuato sia acquisti spot che *long term*. In questo caso vi è infatti il rischio di considerare una quota di volumi eccedente rispetto a quelli potenzialmente forniti tramite approvvigionamenti *long term*. Gli strumenti possibili per evitare questi casi sono: 1) la comunicazione diretta, da parte della controparte del contratto *long term*, dei volumi approvvigionati e quindi ceduti all'impresa di vendita al dettaglio in ciascun giorno; 2) i supplementi di istruttoria nei casi dubbi.

- 2.23. In secondo luogo, in merito ai costi di trasporto da sommare al parametro P_{TOP} per la stima, al Punto di Scambio Virtuale (di seguito: PSV), del differenziale rispetto alla componente C_{MEM} , si propone di considerare:
- a) il costo medio annuo efficiente, per il trasporto internazionale⁴ del campione di contratti utilizzato per la determinazione del parametro P_{TOP} , secondo i criteri di cui al punto 3 dell'Allegato A alla 196/2013/R/GAS. Tale valore, per la prima determinazione dell'elemento A_{PR} , è pari all'elemento QT_{int} compreso nella componente C_{MEM} – comma 6.2, lettera a) del TIVG⁵; per gli anni successivi sarà aggiornato contestualmente all'aggiornamento del parametro P_{TOP} ;
 - b) il costo medio annuo per il trasporto dalla frontiera italiana al PSV.
- 2.24. In considerazione del fatto che il meccanismo per la rinegoziazione ha l'obiettivo di favorire il passaggio a nuove strutture di portafoglio, così da ottenere livelli di costo inferiori, l'Autorità ritiene opportuno in questa sede chiarire che la revisione annuale dei parametri di costo *long term* (P_{TOP} , costi di trasporto) è rilevante ai fini del meccanismo e degli importi spettanti, solo se in riduzione, ovvero se le condizioni rinegoziate non sono peggiorative – più onerose – rispetto a quelle precedenti.
- 2.25. Venendo agli obblighi che si producono in esito all'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione, essi riguardano:
- a) gli eventuali oneri legati alle revisioni a partire dal 2014 dell'elemento A_{PR} che possono non solo azzerarne il valore ma farlo divenire un costo – cioè una restituzione ai clienti in regime di tutela – per il venditore al dettaglio;
 - b) l'obbligo di offerta di cui al precedente § 2.2, lettera c).
- 2.26. In merito a quest'ultimo obbligo, l'Autorità ritiene che non vi siano oggi le condizioni per una definizione puntuale di tutti gli aspetti che tipizzano tale disposizione. Ugualmente è opportuno chiarire che i volumi di gas interessati dall'obbligo di offerta sono i volumi calcolati secondo il criterio in precedenza descritto al § 2.19, maggiorati per il parametro β (pari a 1,35) di cui al punto 2 dell'allegato A alla deliberazione 196/2013/R/GAS. Infatti, solo così l'obbligo di offerta – oltre a rispondere ad un obiettivo di sviluppo della liquidità del mercato a termine – rappresenta una corretta operazione di copertura rispetto al rischio che assume l'impresa ammessa al meccanismo in caso di inversione di segno del differenziale tra il costo medio efficiente dei contratti di lungo periodo e il prezzo di mercato scelto come riferimento per la definizione della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso.

⁴ Comprensivo dei costi per il servizio di stoccaggio strategico di cui all'articolo 12, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 164/00.

⁵ Testo Integrato delle attività di Vendita al dettaglio di Gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come modificato a partire dall'1 ottobre 2013.

- 2.27. Il differimento quindi a successivo provvedimento delle disposizioni specifiche relative all'obbligo di offerta non preclude tuttavia la possibilità di consultare fin d'ora i soggetti interessati in merito a:
- a) i prodotti funzionali ad assolvere l'obbligo di offerta: l'Autorità reputa che essi debbano essere, per le stesse ragioni sopra esposte in merito ai volumi, i medesimi prodotti utilizzati per la componente C_{MEM} , secondo il provvedimento di prossima adozione ai sensi del comma 6.1 del TIVG;
 - b) i criteri di assolvimento dell'obbligo succitato, anche prevedendo di assolverlo tramite un'altra impresa, collegata all'impresa di vendita al dettaglio ammessa: riguardano essenzialmente il periodo di tempo per cui ciascun prodotto deve essere mantenuto in vendita (es: offerta valida per un numero fissato di giorni). Quanto invece attiene alla libera scelta dei prezzi di offerta non è oggetto dell'obbligo in questione;
 - c) gli effetti che il mancato rispetto dell'obbligo di offerta produce sui diritti dell'impresa di vendita al dettaglio ammessa al meccanismo per la rinegoziazione.

Q4. Si condividono i criteri relativi ai costi di trasporto, ai volumi, etc. con cui è ulteriormente specificato, rispetto alle disposizioni della deliberazione 196/2013/R/GAS, l'algoritmo di calcolo e di aggiornamento annuale dell'elemento A_{PR} ?

Q5. Si ritiene che gli elementi aggiuntivi forniti circa l'obbligo di offerta sul mercato a termine italiano siano sufficienti per una stima dei costi/benefici legati all'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione?

Q6. Si ritiene che l'ammissione al meccanismo debba essere accompagnata dalla prestazione di adeguate garanzie circa gli obblighi connessi, soprattutto in caso di un'evoluzione dell'elemento A_{PR} sfavorevole nel corso del triennio di operatività del meccanismo?

Regolazione economica (art. 6) e controlli (art. 7)

- 2.28. La regolazione economica degli importi spettanti in esito all'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione è affidata alla Cassa, nel triennio 2014/2016.
- 2.29. L'orientamento dell'Autorità è quello di prevedere la regolazione economica degli importi a dicembre di ogni anno, a partire dal 2014, secondo percentuali congrue rispetto al gettito della componente C_{PR} introdotta dal prossimo ottobre 2013 (punto 5 della deliberazione 196/2013/R/GAS). L'Autorità propone che l'elemento A_{PR} sia regolato sulla base dei seguenti criteri: fino al 40% del valore, eventualmente aggiornato ai sensi del punto 2 dell'Allegato A alla 196/2013/R/GAS, entro dicembre 2014; fino all'80% del valore, eventualmente aggiornato e tenuto conto di quanto già regolato nell'anno precedente, entro dicembre 2015; completamento al 100% del valore, eventualmente aggiornato e tenuto conto di quanto già regolato nei due anni precedenti, entro dicembre 2016.

- 2.30. È in ogni caso opportuno prevedere un criterio di regolazione pro-quota nel caso la raccolta non sia sufficiente a finanziare gli importi annuali.
- 2.31. Infine, nei casi in cui si verifichi la mancata sussistenza dei requisiti necessari all'ammissione, si intende prevedere:
- a) la restituzione delle somme eventualmente ed indebitamente percepite;
 - b) la perdita del diritto a future erogazioni da parte di Cassa;
 - c) il mantenimento dell'obbligo a versare a Cassa l'importo A_{PR} , qualora questo diventi negativo.

Q7. Si condividono i criteri proposti per la regolazione degli importi spettanti, anche sulla base delle finalità del meccanismo per la rinegoziazione?

3. Allegato 1

DELIBERA

Articolo 1

Ambito di applicazione e definizioni

- 1.1 Il presente provvedimento regola le modalità di funzionamento del meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, istituito ai sensi dei punti 6 e 7 della deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS.
- 1.2 Ai fini del presente provvedimento si applicano le seguenti definizioni:
- **Allegato A** è l'Allegato A alla deliberazione 196/2013/R/GAS;
 - **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica e il gas;
 - **Cassa** è la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico;
 - **Direttore DMEG** è il Direttore della Direzione Mercati Energia e Gas dell'Autorità, cui è assegnata la responsabilità del procedimento di ammissione al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo periodo;
 - **impresa ammessa** è l'impresa di vendita al dettaglio di gas naturale ammessa al meccanismo per la rinegoziazione;
 - **istanza di ammissione**, o **istanza**, è l'istanza presentata, ai sensi del presente provvedimento, dall'impresa di vendita al dettaglio che intende essere ammessa al meccanismo per la rinegoziazione;
 - **meccanismo per la rinegoziazione** è il meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di approvvigionamento di lungo termine, istituito ai sensi dei punti 6 e 7 della deliberazione 9 maggio 2013, 196/2013/R/GAS;
 - **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come modificato ed integrato dalla deliberazione 196/2013/R/GAS.

Articolo 2

Procedura di ammissione

- 2.1 L'impresa di vendita al dettaglio che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 4, ha facoltà di chiedere l'ammissione al meccanismo per la rinegoziazione, ai fini degli effetti di cui all'articolo 5, presentando istanza con le modalità e nei termini previsti all'articolo 3.
- 2.2 Il Direttore DMEG, può chiedere all'impresa che presenta l'istanza, nonché alle eventuali società da questa indicate ai sensi del comma 3.3, informazioni e documenti utili, assegnando a tal fine un termine entro il quale provvedere.
- 2.3 L'omessa trasmissione delle informazioni e dei documenti richiesti entro il termine assegnato ai sensi del comma 2.2 equivale a rinuncia all'istanza di ammissione.

- 2.4 Entro il termine di [7] giorni dal ricevimento dell'istanza, completa degli elementi eventualmente richiesti ai sensi del comma 2.2, l'Autorità, qualora verifichi il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 4, ammette l'impresa al meccanismo per la rinegoziazione, e determina il valore iniziale provvisorio dell'importo A_{PR} di cui all'articolo 5.
- 2.5 Il provvedimento di ammissione è notificato all'impresa. Della sua adozione viene fatta menzione nel sito internet dell'Autorità.

Articolo 3

Istanza di ammissione

- 3.1 L'istanza di ammissione è presentata nei formati di cui a commi 3.2 e 3.3.
- 3.2 L'istanza di ammissione contiene, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
- a) l'attestazione dell'impresa di vendita al dettaglio di essere parte acquirente di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale consegnato durante l'anno termico 2012/2013;
 - b) i volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, espressi in GJ;
 - c) in relazione al contratto o ai contratti di cui alla precedente lettera a):
 - i. i volumi, espressi in GJ, approvvigionati negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012;
 - ii. la durata contrattuale, unitamente alla descrizione delle rispettive clausole di decorrenza e di conclusione, nonché di eventuali clausole di rinnovo;
 - iii. l'attestazione della presenza di clausole di tipo *take or pay* e loro descrizione;
 - iv. l'attestazione del punto o dei punti della rete dei gasdotti, in Italia o all'estero, in cui avviene la consegna del gas.
- 3.3 In alternativa a quanto previsto al comma 3.2, l'istanza di ammissione contiene, a pena di inammissibilità, le seguenti informazioni:
- a) l'attestazione dell'impresa di vendita al dettaglio di approvvigionarsi da una o più imprese del medesimo gruppo societario, o collegate ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera kk-ter), del decreto legislativo n. 164/00, le quali sono parti acquirenti di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale, con consegne durante l'anno termico 2012/2013;
 - b) indicazione della società, o delle società, di cui alla lettera a) e ricostruzione analitica dell'assetto societario e contrattuale in forza del quale si fonda la situazione attestata ai sensi della predetta lettera a);
 - c) i volumi annui di gas forniti ai clienti serviti in regime di tutela, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, espressi in GJ.
- 3.4 L'istanza redatta ai sensi di cui al comma 3.3, deve essere completata, a pena di inammissibilità:

- a) dalla documentazione comprovante la sussistenza dei rapporti e dei vincoli dichiarati nell'istanza;
 - b) da una dichiarazione della società, o delle società, indicate nell'istanza ai sensi del comma 3.3, lettera b), recante, in relazione al contratto o ai contratti di cui al comma 3.3, lettera a):
 - i. i volumi, espressi in GJ, approvvigionati negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012;
 - ii. la durata contrattuale, unitamente alla descrizione delle rispettive clausole di decorrenza e di conclusione, nonché di eventuali clausole di rinnovo;
 - iii. l'attestazione della presenza di clausole di tipo *take or pay* e loro descrizione;
 - iv. l'attestazione del punto o dei punti della rete dei gasdotti, in Italia o all'estero, in cui avviene la consegna del gas.
- 3.5 I contratti di cui ai commi 3.2, lettera a) e 3.3 lettera a) rilevanti ai fini dell'istanza sono:
- a) tutti i contratti pluriennali di approvvigionamento; oppure
 - b) il sottoinsieme di contratti attraverso cui, in ciascun anno del biennio 2010/2012, è approvvigionato un volume almeno pari ai volumi di cui ai commi 3.2, lettera b) e 3.3 lettera c).
- 3.6 La dichiarazione di cui al comma 3.4, lettera b), e la relativa documentazione, possono essere trasmesse all'Autorità direttamente dalla società dichiarante, specificando:
- a) la ragione sociale della o delle imprese di vendita al dettaglio, della cui istanza la dichiarazione costituisce parte integrante;
 - b) i volumi annui ad essa o esse forniti negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, approvvigionati mediante i contratti di cui al comma 3.3 lettera a).
- 3.7 L'istanza di ammissione, completa della documentazione prevista, nonché l'eventuale dichiarazione e i documenti di cui al comma 3.4 lettera b), sono predisposte sulla base di modelli pubblicati sul sito internet dell'Autorità e inviate a quest'ultima, a pena di decadenza, entro e non oltre il 2 settembre 2013.

Articolo 4

Ammissione al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo termine

- 4.1 Ciascuna impresa di vendita al dettaglio che ha presentato istanza, è ammessa al meccanismo per la rinegoziazione dei contratti di lungo termine, qualora siano soddisfatte, alla data di presentazione dell'istanza, tutte le seguenti condizioni:
- a) l'istanza è completa di tutte le informazioni e i documenti richiesti ai sensi dell'articolo 3;
 - b) l'impresa di vendita al dettaglio è controparte di uno o più contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale; ovvero l'impresa di vendita al dettaglio si approvvigiona da una o più società appartenente al

- proprio gruppo societario, o comunque legata da un rapporto di collegamento ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera kk-ter), del decreto legislativo n. 164/00, la quale società è, a sua volta, controparte diretta dei contratti pluriennali di approvvigionamento di gas naturale;
- c) i contratti di cui alla precedente lettera b);
 - i. hanno volumi in consegna nell'anno termico 2012/2013;
 - ii. hanno durata almeno quinquennale, comprensiva del biennio 2010/2012;
 - iii. presentano clausole di tipo *take or pay*;
 - iv. prevedono la consegna del gas in Italia o in un punto all'estero per cui l'infrastruttura di importazione ne implichi l'immissione nella rete italiana, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), punto iv, primo alinea, del decreto legislativo n. 130/10;
 - d) l'impresa di vendita al dettaglio, negli anni termici 2010/2011 e 2011/2012, ha fornito tutti o parte dei clienti in regime di tutela in forza dei contratti di cui alle precedenti lettere b) e c).
- 4.2 Ai fini dell'ammissione di cui al comma 2.4, fatti comunque salvi gli approfondimenti istruttori di cui al comma 2.2, l'Autorità verifica il rispetto delle condizioni di cui al comma 4.1 sulla base delle informazioni e delle affermazioni oggetto dell'istanza, nonché delle dichiarazioni eventualmente rese ai sensi del comma 3.4, lettera b).
- 4.4 Successivamente all'ammissione di cui al comma 2.4, l'Autorità effettuerà i controlli di cui all'articolo 7, anche ai fini delle azioni ivi previste.

Articolo 5

Effetti dell'ammissione

- 5.1 L'impresa ammessa al meccanismo per la rinegoziazione, salvo quanto previsto all'articolo 7:
- a) ha diritto a ricevere l'importo A_{PR} , se positivo, determinato ai sensi dei commi 5.3 e 5.4, ed erogato con le modalità di cui all'articolo 6;
 - b) ha l'obbligo di versare, l'importo A_{PR} , se negativo, determinato ai sensi dei commi 5.3 e 5.4, con le modalità di cui all'articolo 6;
 - c) ha l'obbligo di offrire, direttamente od indirettamente, sul mercato a termine del gas naturale organizzato dal Gestore dei mercati energetici, di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 93/11, in ciascun anno di operatività del meccanismo per la rinegoziazione, volumi di gas almeno pari al parametro $V_{LT}^{10/12}$, come determinato al successivo comma 5.3, maggiorato secondo il coefficiente β di cui all'Allegato A.
- 5.2 Eventuali modifiche, successive all'adozione del provvedimento di ammissione di cui al comma 2.4, delle condizioni di fatto sulla base delle quali tale provvedimento è stato adottato, non dispiegano alcun effetto sui diritti e sugli obblighi di cui al comma 5.1.

- 5.3 Per ciascuna impresa ammessa, l’Autorità, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2.4, determina il valore iniziale dell’importo A_{PR} secondo le modalità di cui all’Allegato A, considerando il parametro $V_{LT}^{10/12}$ pari a:

$$V_{LT}^{10/12} = 0,5 \times \min\{A_{LT}^{10/11}; C_T^{10/11}\} + 0,5 \times \min\{A_{LT}^{11/12}; C_T^{11/12}\},$$

dove:

$A_{LT}^{t/t+1}$ sono i volumi approvvigionati nell’anno termico t/t+1 di cui al comma 3.2, lettera c), punto i., ovvero il minimo tra i volumi di cui ai commi 3.4 lettera b), punto i. e 3.6, lettera b);

$C_T^{t/t+1}$ sono i volumi forniti ai clienti in regime di tutela di cui ai commi 3.2, lettera b) e 3.3 lettera c) nell’anno termico t/t+1.

- 5.4 L’importo A_{PR} spettante a ciascuna impresa di vendita al dettaglio ammessa è aggiornato annualmente, nel mese di ottobre, qualora ne ricorrano i presupposti ai sensi e con le modalità dell’Allegato A, con delibera dell’Autorità, notificata all’impresa di vendita interessata e alla Cassa.

Articolo 6

Regolazione economica dell’importo A_{PR}

- 6.1 A partire dall’anno 2014 Cassa regola le partite economiche connesse all’ammissione al meccanismo per la rinegoziazione.
- 6.2 Cassa regola annualmente l’importo spettante a ciascuna impresa di vendita al dettaglio ammessa:
- entro dicembre 2014, fino al 40% dell’importo A_{PR} , come aggiornato dall’Autorità ai sensi del comma 5.4;
 - entro dicembre 2015 fino all’80% dell’importo A_{PR} come aggiornato dall’Autorità ai sensi del comma 5.4 ed al netto di quanto erogato o versato l’anno precedente;
 - entro dicembre 2016 nella misura del 100% dell’importo A_{PR} come aggiornato dall’Autorità ai sensi del comma 5.4 ed al netto di quanto erogato o versato l’anno precedente o gli anni precedenti.
- 6.3 Nel caso in cui le giacenze dell’apposito conto siano inferiori alla somma degli importi annualmente previsti al comma 6.2, Cassa regola detti importi pro-quota.

Articolo 7

Controlli e restituzioni

- 7.1 Il Direttore DMEG effettua controlli sulla correttezza e la veridicità delle informazioni rese nelle istanze di ammissione nonché nelle eventuali dichiarazioni di cui al comma 3.5 lettera b).

- 7.2 I controlli si basano sulla documentazione di cui ai commi 3.3 e 3.4, nonché di eventuali altri elementi acquisiti dall'Autorità e dai suoi Uffici con le modalità previste dalla legge n. 481/95.
- 7.3 Nel caso in cui l'esito dei controlli evidenzi che l'impresa ammessa, al momento della presentazione dell'istanza, non rispettava i requisiti di cui all'articolo 4, l'Autorità, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 20, lettera c) della legge n. 481/95, avvia un procedimento volto a:
- a) recuperare tutte le somme sino ad allora erogate dalla Cassa ai sensi dell'articolo 6;
 - b) escludere l'impresa ammessa da ogni eventuale successiva erogazione a suo favore da parte della Cassa;
 - c) mantenere, in capo all'impresa ammessa, l'obbligo di cui al comma 5.1, lettera b).
- 7.4 Nel caso di esclusione dell'impresa ammessa ai sensi del comma 7.3, restano salve le transazioni sino ad allora eventualmente concluse sul mercato a termine in adempimento dell'obbligo di cui al comma 5.1, lettera c).

Articolo 8

Disposizioni transitorie e finali

- 8.1 Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui al comma 6.1 del TIVG:
- a) è sospeso l'obbligo di cui al comma 5.1 lettera c);
 - b) è differita a successivo provvedimento dell'Autorità, la definizione:
 - i. dei prodotti da porre in vendita, direttamente od indirettamente, per assolvere l'obbligo di cui al comma 5.1 lettera c);
 - ii. dei criteri di assolvimento dell'obbligo succitato, direttamente od indirettamente, da parte dell'impresa ammessa;
 - iii. degli effetti che il mancato rispetto dell'obbligo di offerta produce sui diritti dell'impresa ammessa al meccanismo per la rinegoziazione.
- 8.2 La presente deliberazione è pubblicata sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.